

*Gli effetti dell'interrogazione in commissione finanze camera rafforzano l'Agenzia*

# Fisco, aiuti Covid con perdite

## Confermata la linea interpretativa di proventi esenti

DI FRANCESCO LEONE  
E ARCANGELO VITELLI

**A**iuti Covid a scomputo perdite fiscali. I contributi Covid devono considerarsi proventi esenti e quindi incidono sulla determinazione delle perdite fiscali riportabili, riducendone l'ammontare. Nell'interrogazione parlamentare (n. 5-04589) presso la Commissione VI Finanze della Camera di giovedì, 29 ottobre, il MEF, con il parere dell'Agenzia delle Entrate, conferma questa linea interpretativa. La necessità di conoscere la posizione del MEF trae origine dal nuovo filone di accertamento avviato dall'Agenzia delle Entrate che, negli ultimi mesi, ha notificato schemi di atto con i quali prende posizione sulla natura fiscale dei contributi erogati durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo l'Amministrazione finanziaria, tali aiuti devono essere qualificati come "proventi esenti" e, in quanto tali, incidono sulla determinazione delle perdite fiscali riportabili, riducendone l'ammontare. In materia di aiuti Covid, l'art. 10-bis del DL 137/2020 stabilisce che i contributi emergenziali "non concorrono alla formazione del reddito imponibile [...] e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi". La norma sembra attribuire a tali contributi la natura di proventi "esenti" e non "esclusi". Da questa diversa qualificazione discendono talune conseguenze. L'art. 84, comma 1, terzo periodo del TUIR, stabilisce che i proventi esenti dall'imposta (diversi da quelli di cui all'articolo 87) riducono la perdita fiscale, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti. L'Agenzia delle Entrate, nel motivare la propria interpretazione sulla natura dei proventi, evidenzia che se i contributi fossero da qualificarsi come "esclusi", i riferimenti normativi stabiliti dalla norma che introduce l'aiuto sarebbero stati superflui. Ne

consegue che, trattandosi di proventi esenti, essi devono essere sottratti dalle perdite riportabili. Gli schemi di atto notificati alle imprese contengono ulteriori argomentazioni, tra cui il rischio di una doppia non imposizione (i) nell'anno di percezione del contributo e (ii) in quello di utilizzo della perdita. L'Agenzia poi sottolinea che la propria lettura consente di rispettare le intenzioni del legislatore, il quale ha inteso evitare che, attraverso il riporto di perdite generate da costi coperti da contributi, si sterilizzassero gli utili dei periodi successivi, con conseguente compressione del gettito. Una diversa lettura implicherebbe, sempre seguendo la logica dell'Agenzia, che la finalità degli aiuti fosse non solo il ripianamento delle perdite, ma anche l'incremento dei profitti post-pandemici a carico della collettività. Nella risposta all'interrogazione, il MEF conferma l'exkursus interpretativo che l'Agenzia sta seguendo nel corso delle verifiche fiscali e aggiunge che il legislatore ha chiarito espressamente le ipotesi in cui i contributi non influenzano il riporto delle perdite facendo esplicito riferimento all'art. 84 del TUIR. Tra queste agevolazioni si ricordano la Tremonti-ter (Circ. n. 22/2010) e la Tremonti-quater (Circ. n. 44/2009). Aspettarsi una diversa posizione interpretativa da parte del MEF sarebbe stato molto difficile dato che è proprio l'Agenzia ad aver fornito al MEF gli elementi tecnici per rispondere all'interrogazione che, ovviamente, sono risultati in linea con il pensiero già espresso negli accertamenti in corso. A parere del MEF (e dell'Agenzia) l'attuale contesto normativo non consente differente lettura interpretativa e, quindi, qualora si intendesse qualificare i contributi Covid come "esclusi" e non "esenti", sarebbe necessario un intervento normativo.

© Riproduzione riservata

